



Vigevano-Malpensa

Opere strategiche: differenze tra progetto definitivo ed esecutivo.

Valutazione d'impatto ambientale.

Illegittimità del progetto definitivo per mancato aggiornamento della VIA in caso di difformità rispetto al preliminare.

In merito al potenziamento del collegamento Vigevano –Malpensa, il Tar Lombardia ha così deciso.

L'art.185, comma5, del D.Lgs. n.163/2006, come modificata dall'art. 2, comma 1, lettera aaa), d.lgs. n. 113 del 2007, pubblicato su G.U. n. 176 del 31 luglio 2007 ed in vigore dall'1 agosto 2007, che ha soppresso all'articolo 185, comma 5, primo periodo, la parola "sensibilmente" e la parola "sensibile", dando rilievo quindi a qualsiasi differenza tra il progetto preliminare e quello definitivo, chiarisce che **rientra nella competenza della Commissione VIA la valutazione in merito alla necessità di aggiornare i documenti ambientali, sul semplice presupposto che il progetto definitivo sia diverso da quello preliminare.**

Né tale valutazione può essere evitata mediante valutazione da parte del concessionario (nella specie ANAS) ovvero dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ovvero dal CIPE in quanto **la valutazione ambientale della rilevanza delle modifiche introdotte al progetto non compete al proponente il progetto medesimo e comunque la sottoposizione all'esame del Ministero dell'Ambiente prescinde da una previa valutazione della rilevanza di tali modifiche.**

Infatti l'art. 185, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 chiarisce che spetta alla Commissione tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA/VAS la competenza a proporre al Ministro dell'Ambiente le valutazioni in merito all'assoggettabilità alla VIA e spetta al Ministro dell'Ambiente la competenza esclusiva nell'adottare le decisioni in merito, che non può essere sostituita dalla valutazione del CIPE.

È, dunque, **illegittima la deliberazione di approvazione del progetto definitivo difforme rispetto al progetto preliminare stante il mancato aggiornamento della documentazione ambientale, a prescindere dall'entità delle differenze tra i due livelli di progettazione.**



Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
31 gennaio 2020, sez. II, n. 228

SENTENZA

**sul ricorso numero di registro generale 280 del 2007, integrato da motivi aggiunti,
proposto da**

Comune di Albairate, Comune di Cassinetta Lugagnano, Comune di Cisliano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberta Bertolani, Felice C. Besostri, con domicilio eletto presso lo studio Roberta Bertolani in Milano, corso Porta Vittoria, n.47;

contro

C.I.P.E., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Milano, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Lucia Tamborino, domiciliata in Milano, piazza Città di Lombardia, 1;

Governo Italiano, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, Ministero dell'Economia e delle Finanze non costituiti in giudizio;

nei confronti

Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Milano, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

Comune di Abbiategrasso non costituito in giudizio;

e con l'intervento di



ad adiuvandum:

Omissis

sul ricorso numero di registro generale 939 del 2008, proposto da

Comune di Albairate, Comune di Cassinetta Lugagnano, Comune di Cisliano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberta Bertolani, Felice C. Besostri, con domicilio eletto presso lo studio Roberta Bertolani in Milano, corso Porta Vittoria, n.47;



contro

Comitato Interministeriale per la Program.Economica C.I.P.E, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Milano, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Lucia Tamborino, domiciliata in Milano, piazza Città di Lombardia, 1;

Governo Italiano, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali non costituiti in giudizio;

nei confronti

A.N.A.S. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Milano, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

Comune di Abbiategrasso non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 2556 del 2008, proposto da

Comune di Albairate Comune di Cassinetta Lugagnano, Comune di Cisliano, in persona dei Sindaci pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberta Bertolani, Felice C. Besostri, con domicilio eletto presso lo studio Felice Besostri in Milano, piazza Giuseppe Grandi, 5;

contro

Comitato Interministeriale per la Program.Economica C.I.P.E, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Lucia Tamborino, domiciliata in Milano, piazza Città di Lombardia, 1;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e Mare, Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero dell'Economia e delle Finanze non costituiti in giudizio;

nei confronti

Anas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

Comune di Abbiategrasso non costituito in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 280 del 2007:

della deliberazione n. 127/2006 approvata dal CIPE il 29 marzo 2006 e pubblicata sulla G.U.R.I. n. 274 del 24 novembre 2006 avente ad oggetto "Programma delle Infrastrutture Strategiche (l. n. 443/2001). Accessibilità Malpensa. Collegamento tra



la S.S. n. 11 Padana Superiore a Magenta e la tangenziale Ovest di Milano, con la variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto S.S. 494 da Abbiategrasso fino al nuovo Ponte sul Ticino" nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

- per quanto riguarda i "motivi aggiunti" presentati da *omissis*
 - della delibera n. 127/2006, approvata dal C.I.P.E. il 29.3.2006 e pubblicata il 24.11.2006, avente ad oggetto "Programma delle infrastrutture strategiche (L. 443/2001). Accessibilità Malpensa. Collegamento tra la SS 11 Padana Superiore e Magenta e la tangenziale ovest di Milano, con la variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto tra la SS 494 da Abbiategrasso fino al nuovo ponte sul Ticino ", nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso;
 - dell'intesa generale quadro, sottoscritta tra il Governo e la Regione Lombardia in data 11.4.2003, e degli atti deliberativi che l'hanno preceduta e allo stato non noti, in cui è stata inserita sotto la voce "accessibilità viaria Malpensa: nuovo collegamento Milano, Vigevano, Abbiategrasso, Magenta, Malpensa V/08";
 - delle delibere di G.R. della Lombardia n° VII/14403 e n° VII/20030 del 23.12.2004;
 - dello "Studio di impatto ambientale, integrazioni di cui alla richiesta del Ministero dell'ambiente prot. CSVIA/2004/01681 del 24.12.2004" del febbraio 2005 e del maggio 2005, predisposto da ANAS s.p.a.;
 - del parere del Ministero dell'ambiente — Commissione speciale VIA del 26.7.2005;
 - della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 28.3.2005, n° 235, proposta di approvazione, con prescrizioni, del progetto preliminare;
 - del parere del Ministero per i beni e le attività culturali del 7. 2.2006 n° BAP80234.10.04.2490, nonché della delibera C.I.P.E. del 31.1.2008 avente a oggetto "1 programma delle infrastrutture strategiche (L. 443/2001) accessibilità a Malpensa: collegamento tra la s.s. n° 11 Padana Superiore a Magenta e la tangenziale ovest di Milano, con variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto della s.s. n° 494 da Abbiategrasso fino al nuovo ponte sul Ticino (CUP F32C05000320001) — progetto preliminare", pubblicata sul supplemento della Gazzetta Ufficiale n° 183 del 6 agosto 2008;
 - per quanto riguarda gli ulteriori "motivi aggiunti" presentati da *Omissis*
 - della delibera n° 7 emessa dal CIPE il 28/2/2018 e pubblicata in G.U. in data 31 Luglio 2018;
- quanto al ricorso n. 939 del 2008:
- della Deliberazione CIPE del 31.1.2008 di approvazione del progetto preliminare in Legge Obiettivo del "Collegamento tra la S.S. 11 a Magenta e la Tangenziale Ovest con variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede della S.S. 494 tra Abbiategrasso e Vigevano";
 - del parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. n. DG/PAAC/34.19.04 n. 61512008 del 23.1.2008, nonché delle seguenti note e pareri del Ministero



medesimo: nota prot. n. 18351 BBNN del 15 ottobre 2007; parere n. 11955 BBNN + 11989 BNNN20.09.2004 nota Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesistici DG/BAP/802/34.19.04.22213 del 13.12.2007, parere della Soprintendenza Archeologica della Lombardia di cui alla nota prot. n. 13049 del 10.10.2007, nella parte in cui esprimono parere favorevole, anche condizionato e con prescrizioni, rispetto al progetto preliminare e non accolgono le osservazioni presentate nel corso del procedimento dai Comuni ricorrenti;

- nonché per il risarcimento dei danni;

quanto al ricorso n. 2556 del 2008:

- della Delibera C.I.P.E. n. 7 del 28 febbraio 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 31 luglio 2017 concernente “Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443 del 2001). Accessibilità Malpensa: collegamento tra la strada provinciale ex strada statale (S.S.) 11 «Padana Superiore» a Magenta e la Tangenziale ovest di Milano con variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto della S.S. 494 «Vigevanese» Abbiategrasso - Vigevano fino al ponte sul fiume Ticino. Primo stralcio da Magenta a Vigevano, tratta A e tratta C. Approvazione del progetto definitivo (Tratta a CUP: F51B16000420001, tratta C CUP: F51B16000530001)”;

- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ed in particolare dei seguenti atti:

- del parere favorevole del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in merito alla approvazione del progetto definitivo dell'opera, in esito alla conferenza di servizi del 14 dicembre 2017, allo stato non noto;

- del verbale della Conferenza di Servizi Istruttoria indetta dal M.I.T. tenuta in data 14 dicembre 2017 ex artt. 165 e 166 del d.lgs. 163/2006 e di tutti i pareri favorevoli al progetto pervenuti, tra cui la Deliberazione n. X/7558 del 18 dicembre 2017 della Giunta della Regione Lombardia che ha confermato il parere favorevole sul progetto definitivo già espresso con delibera di Giunta regionale n. VII/9491 del 20 maggio 2009, nonché del successivo parere 23 febbraio 2018 acquisita al protocollo della Presidenza del Consiglio dei Ministri con protocollo n. 1132, e la nota 4 gennaio 2018, n. 206 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

con cui ha confermato il proprio parere favorevole trasmesso con nota 9 febbraio 2010, n. 4314;

- della determina n. DSA- 2009-23612 dell'8 settembre 2009 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali - resa sulla base del parere n. 327 del 29 luglio 2009 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, con la quale viene espressa positiva conclusione per la procedura di Verifica di ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del progetto preliminare e quindi del parere 327/2009 nonché delle note, del Ministero dell'Ambiente, 7 e 4 dicembre



2017 prot. n. 11261 ID 125 nella parte in cui il Ministero non ha rilevato la decadenza della valutazione di impatto ambientale per decorso quinquennale;

- del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici reso nel corso della adunanza del 27 luglio 2017 n. 28/2017;
- della delibera C.I.P.E. 1° agosto 2014, n. 26 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 2015 con la quale il Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella «Tabella 0 Programma delle infrastrutture strategiche», nell'ambito dell'infrastruttura «Accessibilità stradale Malpensa», l'intervento «Milano-Abbiategrasso-Magenta-Malpensa» in esame, tuttavia, con l'indicazione di finanziamento «revocato ex art. 32 commi 5 e 6 - indifferibili» a causa della temporanea mancanza del finanziamento stesso;
- della Nota 13 febbraio 2018, n. 5423, a firma del Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – allo stato non nota - con la quale è stato chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato dell'argomento concernente l'intervento denominato «Accessibilità Malpensa – Progetto definitivo dei lavori di costruzione del collegamento tra la S.S. 11 “Padana superiore” a Magenta e la tangenziale ovest di Milano. Variante di Abbiategrasso - Vigevano, tratta A e tratta C,» ed è stata trasmessa la relativa documentazione istruttoria e confermato il relativo nuovo finanziamento dell'intervento; contratto di programma tra Ministero delle Infrastrutture e ANAS 2016 – 2020; Delibera CIPE n. 65 del 7 agosto 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 15 dicembre 2017 (doc. 5), concernente “Approvazione dello schema di contratto di programma 2016-2020 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.a.”: del decreto interministeriale MIT-MEF del 27.12.2017, n. 588 di approvazione del Contratto di programma 2016-2020, sottoscritto in data 21/12/2017 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS S.p.A: del contratto di programma Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti e ANAS S.p.A. 2016- 2020, la nota 16 febbraio 2018, n. 34.19.04/5125/2018 – allo stato non nota - con la quale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio ha formulato osservazioni – tra l'altro – sul progetto «Accessibilità Malpensa – progetto definitivo dei lavori di costruzione del collegamento tra la S.S. 11 “Padana Superiore” a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano. Variante di Abbiategrasso - Vigevano fino a nuovo ponte sul Ticino. 1° stralcio da Magenta a Vigevano, tratta A e tratta C»; la nota 20 febbraio 2018, n. 1765 – allo stato non nota – con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali ha risposto alle osservazioni formulate in sede di riunione preparatoria del 15 febbraio 2018 e a quelle successivamente inviate dalla Ragioneria generale dello Stato; la nota del Presidente della Regione Lombardia – allo stato non nota – acquisita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) in data 23 febbraio 2018, con protocollo n. 1132, con la quale la Regione Lombardia esprime il



proprio parere favorevole in merito al progetto del «Collegamento tra la S.S. 11 «Padana Superiore» a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano. Variante di Abbiategrasso - Vigevano fino a nuovo ponte sul Ticino. 1° stralcio da Magenta a Vigevano, Tratta A e Tratta C»; nota A.N.A.S. n. CDG-0029705 del 26 febbraio 2009 – allo stato non nota - con la quale ANAS ha avviato la procedura per l'approvazione del progetto definitivo trasmettendo la documentazione progettuale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle Amministrazioni competenti; Nota ANAS S.p.A. del 10 marzo 2015 n. CDG-0030893 – allo stato non nota – con la quale ANAS ha formulato all'allora Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la richiesta dell'approvazione del progetto definitivo del «primo stralcio funzionale da Magenta a Vigevano» del progetto definitivo complessivo di cui alla precedente fase procedurale avviata nel 2009;

- oltre agli atti già gravati con i ricorsi connessi r.g. nn. 939/2008 e 280/2007 per quanto riguarda i «motivi aggiunti» presentati il 5/11/2018:

- **della Delibera C.I.P.E. n. 7 del 28 febbraio 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 31 luglio 2017 (doc. 1) concernente «Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443 del 2001). Accessibilità Malpensa: collegamento tra la strada provinciale ex strada statale (S.S.) 11 «Padana Superiore» a Magenta e la Tangenziale ovest di Milano con variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto della S.S. 494 «Vigevanese» Abbiategrasso - Vigevano fino al ponte sul fiume Ticino. Primo stralcio da Magenta a Vigevano, tratta A e tratta C. Approvazione del progetto definitivo (Tratta a CUP: F51B16000420001, tratta C CUP: F51B16000530001)» (doc. 1);**

- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ed in particolare dei seguenti atti:

- del parere favorevole del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in merito alla approvazione del progetto definitivo dell'opera, in esito alla conferenza di servizi del 14 dicembre 2017, allo stato non noto;

- del verbale della Conferenza di Servizi Istruttoria indetta dal M.I.T. (doc.9) tenuta in data 14 dicembre 2017 ex artt. 165 e 166 del d.lgs. 163/2006 e tutti i pareri favorevoli al progetto pervenuti, tra cui la Deliberazione n. X/7558 del 18 dicembre 2017 della Giunta della Regione Felice C. Besostri, con domicilio eletto presso lo studio Roberta Bertolani in Milano, corso Porta Vittoria, n.47;

contro

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica C.I.P.E, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Milano, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Lucia Tamborino, domiciliata in Milano, piazza Città di Lombardia, 1;



Governo Italiano, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, Ministero per i Beni e Le Attività Culturali non costituiti in giudizio;

nei confronti

A.N.A.S. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Milano, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

Comune di Abbiategrasso non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 2556 del 2008, proposto da

Comune di Albairate Comune di Cassinetta Lugagnano, Comune di Cisliano, in persona dei Sindaci pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberta Bertolani, Felice C. Besostri, con domicilio eletto presso lo studio Felice Besostri in Milano, piazza Giuseppe Grandi, 5;

contro

Comitato Interministeriale per la Program.Economica C.I.P.E, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Lucia Tamborino, domiciliata in Milano, piazza Città di Lombardia, 1;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e Mare, Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero dell'Economia e delle Finanze non costituiti in giudizio;

nei confronti

Anas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

Comune di Abbiategrasso non costituito in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 280 del 2007:

della deliberazione n. 127/2006 approvata dal CIPE il 29 marzo 2006 e pubblicata sulla G.U.R.I. n. 274 del 24 novembre 2006 avente ad oggetto "Programma delle Infrastrutture Strategiche (l. n. 443/2001). Accessibilità Malpensa. Collegamento tra la S.S. n. 11 Padana Superiore a Magenta e la tangenziale Ovest di Milano, con la variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto S.S. 494 da Abbiategrasso fino al nuovo Ponte sul Ticino" nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

- per quanto riguarda i "motivi aggiunti" presentati da
- *omissis*



- della delibera n. 127/2006, approvata dal C.I.P.E. il 29.3.2006 e pubblicata il 24.11.2006, avente ad oggetto "Programma delle infrastrutture strategiche (L. 443/2001). Accessibilità Malpensa. Collegamento tra la SS 11 Padana Superiore e Magenta e la tangenziale ovest di Milano, con la variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto tra la SS 494 da Abbiategrasso fino al nuovo ponte sul Ticino ", nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso;
 - dell'intesa generale quadro, sottoscritta tra il Governo e la Regione Lombardia in data 11.4.2003, e degli atti deliberativi che l'hanno preceduta e allo stato non noti, in cui è stata inserita sotto la voce "accessibilità viaria Malpensa: nuovo collegamento Milano, Vigevano, Abbiategrasso, Magenta, Malpensa V/08";
 - delle delibere di G.R. della Lombardia n° VII/14403 e n° VII/20030 del 23.12.2004;
 - dello "Studio di impatto ambientale, integrazioni di cui alla richiesta del Ministero dell'ambiente prot. CSVIA/2004/01681 del 24.12.2004" del febbraio 2005 e del maggio 2005, predisposto da ANAS s.p.a.;
 - del parere del Ministero dell'ambiente — Commissione speciale VIA del 26.7.2005;
 - della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 28.3.2005, n° 235, proposta di approvazione, con prescrizioni, del progetto preliminare;
 - del parere del Ministero per i beni e le attività culturali del 7. 2.2006 n° BAP80234.10.04.2490, nonché della delibera C.I.P.E. del 31.1.2008 avente a oggetto "1 programma delle infrastrutture strategiche (L. 443/2001) accessibilità a Malpensa: collegamento tra la s.s. n° 11 Padana Superiore a Magenta e la tangenziale ovest di Milano, con variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto della s.s. n° 494 da Abbiategrasso fino al nuovo ponte sul Ticino (CUP F32C05000320001) — progetto preliminare", pubblicata sul supplemento della Gazzetta Ufficiale n° 183 del 6 agosto 2008;
 - per quanto riguarda gli ulteriori "motivi aggiunti" presentati da *Omissis*
 - della delibera n° 7 emessa dal CIPE il 28/2/2018 e pubblicata in G.U. in data 31 Luglio 2018;
- quanto al ricorso n. 939 del 2008:
- della Deliberazione CIPE del 31.1.2008 di approvazione del progetto preliminare in Legge Obiettivo del "Collegamento tra la S.S. 11 a Magenta e la Tangenziale Ovest con variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede della S.S. 494 tra Abbiategrasso e Vigevano";
 - del parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. n. DG/PAAC/34.19.04 n. 61512008 del 23.1.2008, nonché delle seguenti note e pareri del Ministero medesimo: nota prot. n. 18351 BBNN del 15 ottobre 2007; parere n. 11955 BBNN + 11989 BNNN20.09.2004 nota Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesistici DG/BAP/802/34.19.04.22213 del 13.12.2007, parere della Soprintendenza Archeologica della Lombardia di cui alla nota prot. n. 13049 del 10.10.2007, nella parte in cui esprimono parere favorevole, anche condizionato e con prescrizioni, rispetto al



progetto preliminare e non accolgono le osservazioni presentate nel corso del procedimento dai Comuni ricorrenti;

- nonché per il risarcimento dei danni;

quanto al ricorso n. 2556 del 2008:

- **della Delibera C.I.P.E. n. 7 del 28 febbraio 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 31 luglio 2017 concernente “Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443 del 2001). Accessibilità Malpensa: collegamento tra la strada provinciale ex strada statale (S.S.) 11 «Padana Superiore» a Magenta e la Tangenziale ovest di Milano con variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto della S.S. 494 «Vigevanese» Abbiategrasso - Vigevano fino al ponte sul fiume Ticino. Primo stralcio da Magenta a Vigevano, tratta A e tratta C. Approvazione del progetto definitivo (Tratta a CUP: F51B16000420001, tratta C CUP: F51B16000530001)”;**

- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ed in particolare dei seguenti atti:

- del parere favorevole del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in merito alla approvazione del progetto definitivo dell'opera, in esito alla conferenza di servizi del 14 dicembre 2017, allo stato non noto;

- del verbale della Conferenza di Servizi Istruttoria indetta dal M.I.T. tenuta in data 14 dicembre 2017 ex artt. 165 e 166 del d.lgs. 163/2006 e di tutti i pareri favorevoli al progetto pervenuti, tra cui la Deliberazione n. X/7558 del 18 dicembre 2017 della Giunta della Regione Lombardia che ha confermato il parere favorevole sul progetto definitivo già espresso con delibera di Giunta regionale n. VII/9491 del 20 maggio 2009, nonché del successivo parere 23 febbraio 2018 acquisita al protocollo della Presidenza del Consiglio dei Ministri con protocollo n. 1132, e la nota 4 gennaio 2018, n. 206 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

con cui ha confermato il proprio parere favorevole trasmesso con nota 9 febbraio 2010, n. 4314;

- della determina n. DSA- 2009-23612 dell'8 settembre 2009 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali - resa sulla base del parere n. 327 del 29 luglio 2009 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, con la quale viene espressa positiva conclusione per la procedura di Verifica di ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del progetto preliminare e quindi del parere 327/2009 nonché delle note, del Ministero dell'Ambiente, 7 e 4 dicembre 2017 prot. n. 11261 ID 125 nella parte in cui il Ministero non ha rilevato la decadenza della valutazione di impatto ambientale per decorso quinquennale;

- del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici reso nel corso della adunanza del 27 luglio 2017 n. 28/2017;

- della delibera C.I.P.E. 1° agosto 2014, n. 26 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3



del 2015 con la quale il Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella «Tabella 0 Programma delle infrastrutture strategiche», nell'ambito dell'infrastruttura «Accessibilità stradale Malpensa», l'intervento «Milano-Abbiategrasso-Magenta-Malpensa» in esame, tuttavia, con l'indicazione di finanziamento «revocato ex art. 32 commi 5 e 6 - indifferibili» a causa della temporanea mancanza del finanziamento stesso; - della Nota 13 febbraio 2018, n. 5423, a firma del Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – allo stato non nota - con la quale è stato chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato dell'argomento concernente l'intervento denominato «Accessibilità Malpensa – Progetto definitivo dei lavori di costruzione del collegamento tra la S.S. 11 “Padana superiore” a Magenta e la tangenziale ovest di Milano. Variante di Abbiategrasso - Vigevano, tratta A e tratta C,» ed è stata trasmessa la relativa documentazione istruttoria e confermato il relativo nuovo finanziamento dell'intervento; contratto di programma tra Ministero delle Infrastrutture e ANAS 2016 – 2020; Delibera CIPE n. 65 del 7 agosto 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 15 dicembre 2017 (doc. 5), concernente “Approvazione dello schema di contratto di programma 2016-2020 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.a.”: del decreto interministeriale MIT-MEF del 27.12.2017, n. 588 di approvazione del Contratto di programma 2016-2020, sottoscritto in data 21/12/2017 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS S.p.A: del contratto di programma Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti e ANAS S.p.A. 2016- 2020, la nota 16 febbraio 2018, n. 34.19.04/5125/2018 – allo stato non nota - con la quale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio ha formulato osservazioni – tra l'altro – sul progetto «Accessibilità Malpensa – progetto definitivo dei lavori di costruzione del collegamento tra la S.S. 11 “Padana Superiore” a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano. Variante di Abbiategrasso - Vigevano fino a nuovo ponte sul Ticino. 1° stralcio da Magenta a Vigevano, tratta A e tratta C»; la nota 20 febbraio 2018, n. 1765 – allo stato non nota – con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali ha risposto alle osservazioni formulate in sede di riunione preparatoria del 15 febbraio 2018 e a quelle successivamente inviate dalla Ragioneria generale dello Stato; la nota del Presidente della Regione Lombardia – allo stato non nota – acquisita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) in data 23 febbraio 2018, con protocollo n. 1132, con la quale la Regione Lombardia esprime il proprio parere favorevole in merito al progetto del «Collegamento tra la S.S. 11 “Padana Superiore” a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano. Variante di Abbiategrasso - Vigevano fino a nuovo ponte sul Ticino. 1° stralcio da Magenta a



Vigevano, Tratta A e Tratta C»; nota A.N.A.S. n. CDG-0029705 del 26 febbraio 2009 – allo stato non nota - con la quale ANAS ha avviato la procedura per l'approvazione del progetto definitivo trasmettendo la documentazione progettuale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle Amministrazioni competenti; Nota ANAS S.p.A. del 10 marzo 2015 n. CDG-0030893 – allo stato non nota – con la quale ANAS ha formulato all'allora Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la richiesta dell'approvazione del progetto definitivo del «primo stralcio funzionale da Magenta a Vigevano» del progetto definitivo complessivo di cui alla precedente fase procedurale avviata nel 2009;

- oltre agli atti già gravati con i ricorsi connessi r.g. nn. 939/2008 e 280/2007 per quanto riguarda i “motivi aggiunti” presentati il 5/11/2018:

- **della Delibera C.I.P.E. n. 7 del 28 febbraio 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 31 luglio 2017 (doc. 1) concernente “Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443 del 2001). Accessibilità Malpensa: collegamento tra la strada provinciale ex strada statale (S.S.) 11 «Padana Superiore» a Magenta e la Tangenziale ovest di Milano con variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto della S.S. 494 «Vigevanese» Abbiategrasso - Vigevano fino al ponte sul fiume Ticino. Primo stralcio da Magenta a Vigevano, tratta A e tratta C. Approvazione del progetto definitivo (Tratta a CUP: F51B16000420001, tratta C CUP: F51B16000530001)” (doc. 1);**

- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ed in particolare dei seguenti atti:

- del parere favorevole del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in merito alla approvazione del progetto definitivo dell'opera, in esito alla conferenza di servizi del 14 dicembre 2017, allo stato non noto;

- del verbale della Conferenza di Servizi Istruttoria indetta dal M.I.T. (doc.9) tenuta in data 14 dicembre 2017 ex artt. 165 e 166 del d.lgs. 163/2006 e tutti i pareri favorevoli al progetto pervenuti, tra cui la Deliberazione n. X/7558 del 18 dicembre 2017 della Giunta della Regione Lombardia che ha confermato il parere favorevole sul progetto definitivo già espresso con delibera di Giunta regionale n. VII/9491 del 20 maggio 2009, nonché del successivo parere 23 febbraio 2018 acquisita al protocollo della Presidenza del Consiglio dei Ministri con protocollo n. 1132, e la nota 4 gennaio 2018, n. 206 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con cui ha confermato il proprio parere favorevole trasmesso con nota 9 febbraio 2010, n. 4314;

- della determina n. DSA- 2009-23612 dell'8 settembre 2009 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali - resa sulla base del parere n. 327 del 29 luglio 2009 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, con la quale viene espressa positiva conclusione per la procedura di Verifica di ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del progetto preliminare e quindi del parere 327/2009 nonché delle note, del Ministero dell'Ambiente, 7 e 4 dicembre 2017 prot. N. 11261 ID



125 nella parte in cui il Ministero non ha rilevato la decadenza della valutazione di impatto ambientale per decorso quinquennale;

- del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici reso nel corso della adunanza del 27 luglio 2017 n. 28/2017;

- della delibera C.I.P.E. 1° agosto 2014, n. 26 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 2015 con la quale il Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella «Tabella 0 Programma delle infrastrutture strategiche», nell'ambito dell'infrastruttura «Accessibilità stradale Malpensa», l'intervento «Milano-Abbiategrasso-Magenta-Malpensa» in esame, tuttavia, con l'indicazione di finanziamento «revocato ex art. 32 commi 5 e 6 - indifferibili» a causa della temporanea mancanza del finanziamento stesso; della Nota 13 febbraio 2018, n. 5423, a firma del Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – allo stato non nota - con la quale è stato chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato dell'argomento concernente l'intervento denominato «Accessibilità Malpensa – Progetto definitivo dei lavori di costruzione del collegamento tra la S.S. 11 “Padana superiore” a Magenta e la tangenziale ovest di Milano. Variante di Abbiategrasso - Vigevano, tratta A e tratta C,» ed è stata trasmessa la relativa documentazione istruttoria e confermato il relativo nuovo finanziamento dell'intervento; contratto di programma tra Ministero delle Infrastrutture e ANAS 2016 – 2020; Delibera CIPE n. 65 del 7 agosto 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 15 dicembre 2017 (doc. 5), concernente “Approvazione dello schema di contratto di programma 2016-2020 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.a.”: del decreto interministeriale MIT-MEF del 27.12.2017, n. 588 di approvazione del Contratto di programma 2016-2020, sottoscritto in data 21/12/2017 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS S.p.A: del contratto di programma Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti e ANAS S.p.A. 2016- 2020, la nota 16 febbraio 2018, n. 34.19.04/5125/2018 – allo stato non nota - con la quale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale archeologia belle arti e

paesaggio ha formulato osservazioni – tra l'altro – sul progetto «Accessibilità Malpensa – progetto definitivo dei lavori di costruzione del collegamento tra la S.S. 11 “Padana Superiore” a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano. Variante di Abbiategrasso - Vigevano fino a nuovo ponte sul Ticino. 1° stralcio da Magenta a Vigevano, tratta A e tratta C»; la nota 20 febbraio 2018, n. 1765 – allo stato non nota - con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali - ha risposto alle osservazioni formulate in sede di riunione preparatoria del 15 febbraio 2018 e a quelle successivamente inviate dalla Ragioneria generale dello Stato; la nota del Presidente della Regione Lombardia – allo stato non nota - acquisita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) in data 23 febbraio 2018, con protocollo n. 1132, con la quale la



Regione Lombardia esprime il proprio parere favorevole in merito al progetto del «Collegamento tra la S.S. 11 “Padana Superiore” a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano. Variante di Abbiategrasso - Vigevano fino a nuovo ponte sul Ticino. 1° stralcio da Magenta a Vigevano, Tratta A e Tratta C»; nota A.N.A.S. n. CDG-0029705 del 26 febbraio 2009 – allo stato non nota - con la quale ANAS ha avviato la procedura per l'approvazione del progetto definitivo trasmettendo la documentazione progettuale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle Amministrazioni competenti; Nota ANAS S.p.A. del 10 marzo 2015 n. CDG-0030893 – allo stato non nota – con la quale ANAS ha formulato all'allora Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la richiesta dell'approvazione del progetto definitivo del «primo stralcio funzionale da Magenta a Vigevano» del progetto definitivo complessivo di cui alla precedente fase procedurale avviata nel 2009;

- oltre agli atti già gravati con i ricorsi connessi r.g. nn. 939/2008 e 280/2007;

per quanto riguarda i “motivi aggiunti” depositati in data 19/09/19:

- del Progetto Esecutivo, in corso di pubblicazione, elaborato e/o approvato da ANAS S.p.A. e relativo ai “Lavori di collegamento tra la S.S. 11 a Magenta e la tangenziale ovest di Milano – Variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede di tratto Abbiategrasso – Vigevano fino al Ponte sul fiume Ticino – 1° Stralcio da Magenta a Vigevano – Tratto C” di cui al progetto definitivo approvato con Delibera C.I.P.E. n. 7 del 28 febbraio 2018;

- della Nota di ANAS S.p.A. Prot. CDG-0408718-P del 12/07/2019 ricevuta dal Comune di Albairate in data 12/07/2019 prot. n. 0008549;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ed oltre agli atti già gravati con i ricorsi connessi – r.g. nn. 939/2008 e 280/2007.

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di C.I.P.E., di Regione Lombardia e di Anas S.p.A.;

Visto l'atto di intervento “ad adiuvandum” per il ricorso n. 280/2007;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2019 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

A. Con il ricorso n. 280 del 2007 il Comune di Albairate, il Comune di Cassinetta Lugagnano ed il Comune di Cislano hanno impugnato la deliberazione n. 127/2006, approvata dal CIPE il 29 marzo 2006 e pubblicata sulla G.U.R.I. n. 274 del 24 novembre 2006 [avente ad oggetto: Programma delle Infrastrutture Strategiche (L. n. 443/2001). Accessibilità Malpensa Collegamento tra la S. S. n. 11 Padana Superiore a Magenta e la tangenziale Ovest Milano, con la variante di Abbiategrasso adeguamento in sede del tratto della S.S. 494 da Abbiategrasso fino al nuovo Ponte sul Ticino]. La delibera ha approvato il progetto preliminare della strada ad alta percorrenza Magenta – Tangenziale Ovest di Milano.



L'intervento mira a realizzare il nuovo collegamento stradale ed autostradale Milano-Abbiategrasso-Malpensa. Il tracciato parte dalla Tangenziale Ovest di Milano (e più precisamente dall'uscita di Cusago) e Boffalora e - passando attraverso i Comuni di Celiano, Albairate, Cassinetta di Lugagnano e Robecco sul Naviglio – si pone quale alternativa, più a sud, all'Autostrada Torino Milano per raggiungere Malpensa.

omissis

B. I Comuni di Albairate, di Cassinetta di Lugagnano e di Cisliano hanno proposto ricorso 939 del 2008 contro la Deliberazione CIPE del 31.1.2008 di riapprovazione del progetto preliminare in Legge Obiettivo del "Collegamento tra la S.S. 11 a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano con variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede della S. S. 494 tra Abbiategrasso e Vigevano", oltre al parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. n. DG/PAAC/34.19.04 n. 61512008 del 23.1.2008, al parere della Soprintendenza Archeologica della Lombardia di cui alla nota prot. n. 13049 del 10.10.2007. Hanno altresì formulato domanda di risarcimento dei danni.

C. Con il ricorso RG. n. 2556/2008 i Comuni di Albairate, Cassinetta di Lugagnano e Cisliano hanno impugnato la Deliberazione CIPE del 31.1.2008 di riapprovazione del progetto preliminare del tracciato stradale/autostradale in questione per i seguenti motivi di ricorso.

Omissis

C1. Con il primo ricorso per motivi aggiunti i Comuni di Albairate e Cassinetta di Lugagnano hanno impugnato la Delibera C.I.P.E. n. 7 del 28 febbraio 2018 che ha approvato il progetto definitivo stralcio del "collegamento tra la strada provinciale ex strada statale (S.S.) 11 «Padana Superiore» a Magenta e la Tangenziale ovest di Milano con variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto della S.S. 494 «Vigevanese» Abbiategrasso - Vigevano fino al ponte sul fiume Ticino. Primo stralcio da Magenta a Vigevano, tratta A e tratta C".

Contro il suddetto atto i ricorrenti hanno sollevato i seguenti motivi di ricorso.

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 165 dlgs 163/2006 e ss.; eccesso di potere per violazione della deliberazione del 1 programma delle infrastrutture strategiche (delibera CIPE n. 121/2001) e della deliberazione CIPE n. 8/2008; violazione e falsa applicazione del dlgs 228/2011; eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà con precedenti atti della stessa amministrazione; difetto di motivazione e di attività istruttoria; disparità di trattamento; assenza di motivazione della perdurante validità strategica dello stralcio ed analisi dei costi benefici.

Secondo i ricorrenti Comuni il primo stralcio funzionale del progetto avrebbe perso la propria valenza strategica, attribuitagli dal Piano Strategico e confermata dal progetto preliminare, in quanto il raggiungimento dell'obiettivo strategico dichiarato (il collegamento di Milano con Malpensa) sarebbe venuto meno a causa dell'amputazione di una parte importante del tracciato.

2. Eccesso di potere per illogicità: violazione e falsa applicazione degli artt. 164 e ss, dell'allegato XXI del dlgs 163/2016 e degli artt. 112 DLGS 163/2006 e 52 e 53 del D.P.R.



207/2010. Vetustà del progetto preliminare e mancato rispetto della normativa vigente. Secondo i ricorrenti, a seguito della riduzione delle tratte, non è stata redatta la relazione di cui all'art. 166 del d.lgs. n. 163/2006: "il progetto definitivo delle infrastrutture è integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare". In secondo luogo, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici del 27 gennaio 2017 (e anche nella successiva seduta del 27 luglio 2017) ha escluso che il progetto approvato sia conforme alla normativa.

3. Eccesso di potere per illogicità: violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 185 dlgs. 163/2006, del dlgs. 42/2004 e delle direttive 85/337/CE e 97/11/ e della direttiva 2001/42/CE carenza di motivazione e difetto di attività istruttoria; eccesso di potere per sviamento ed illogicità manifesta; violazione e falsa applicazione degli art. 14 e ss. l. 241/90; illegittimo superamento del dissenso del Ministero dell'ambiente e, in ogni caso, omessa attivazione della procedura di cui all'art. 185 dlgs 163/2006.

I ricorrenti evidenziano che il Ministero dell'Ambiente, con nota 4 dicembre 2017 indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dopo aver ricevuto la convocazione alla conferenza di servizi istruttoria sul progetto definitivo, ha correttamente chiesto al MIT di attivarsi affinché ANAS avviasse il procedimento di verifica della ottemperanza di cui all'art. 185 del d.lgs. n. 163/2006, trasmettendo il progetto definitivo unitamente alla relazione attestante la rispondenza del progetto definitivo al progetto preliminare ed alle prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, da predisporre conformemente all'art. 166 comma 1 del d.lgs. n. 163/2006. Su invito del MIT, che evidentemente non aveva una opinione propria, Anas dava riscontro, precisando che "il progetto non aveva subito modifiche". Il MIT, sposando apoditticamente le conclusioni di ANAS – anziché interrogarsi sulle ragioni della richiesta del Ministero ed osservare la procedura di cui all'art. 185 del d.lgs. n. 163/2006 – ha comunque dato corso alla conferenza di servizi che si è svolta in assenza del Ministero dell'Ambiente dalla cui pronuncia non si poteva, invece, prescindere in quanto imposta dall'art. 185 del d.lgs. m. 163/2006. I provvedimenti risultano viziati anche per difetto di motivazione ed eccesso di potere, secondo i ricorrenti, in quanto il CIPE avrebbe dovuto quanto meno richiamare nella propria delibera il parere contrario – motivato pertinente e costruttivo – con il quale il Ministero dell'Ambiente prospettava un vizio di illegittimità della procedura ed un ostacolo alla sua prosecuzione.

4. Eccesso di potere per illogicità: violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 185 dlgs 163/2006, del dlgs 42/2004 e dell'art. 40 del dlgs 152/2006, dell'art. 1 del dlgs 4/2008 e dell'art. 14 del dlgs 107/2017 e s.mi.i. e delle direttive 85/337/ce e 97/11/. Carenza di motivazione e difetto di attività istruttoria; eccesso di potere per sviamento ed illogicità manifesta sotto ulteriori profili; decadenza della valutazione di impatto ambientale.

Poiché la valutazione ambientale del progetto risale al 2009 si deve concludere che la decisione sull'impatto ambientale è ormai decaduta per decorso quinquennale, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 4/2008 che aveva modificato l'art. 26 del d.lgs. 152/2002 nel



senso che “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata”.

5. Eccesso di potere per illogicità: violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 185 dlgs 163/2006, del dlgs 42/2004 e dell'art. 40 del dlgs 152/2006, dell'art. 1 del dlgs 4/2008 e dell'art. 14 del dlgs 107/2017 e s.m.i. e delle direttive 85/337/ce e 97/11/ce, dir 2011/92/ue; violazione del dm 55/2011; carenza di motivazione e difetto di attività istruttoria; eccesso di potere per sviamento ed illogicità manifesta sotto ulteriori profili; necessità di una nuova valutazione di impatto ambientale e deficit motivazionale della scelta contraria.

Secondo i ricorrenti la necessità di sottoporre il progetto a nuova valutazione di impatto ambientale e/o di percorrere l'iter delineato dall'art. 185, comma 5, e dall'art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, emerge evidente in quanto, da un lato, il lungo lasso di tempo intercorso dalla precedente valutazione e, dall'altro, le modifiche del contesto ambientale e quelle apportate al progetto hanno privato le precedenti valutazioni della necessaria attualità, concretezza e capacità di tenere conto degli impatti sinergici dell'opera.

6. Violazione e falsa applicazione del dm 203/2015 e del d.p.r. 204/2016 e dell'art. 127 dlgs 163/2006 e s.m.i. difetto di motivazione e di attività istruttoria; eccesso di potere per sviamento e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; contrasto con precedenti atti della stessa amministrazione; violazione dell'art. 13 del codice della strada e del dm 19 aprile 2006; illegittimità del parere del consiglio superiore dei lavori pubblici del 27 luglio 2018.

A dire dei ricorrenti, il parere del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici del 27 gennaio 2018 è stato contrario per cui sarebbe illegittima la deliberazione del CIPE secondo la quale il parere sarebbe stato favorevole con prescrizioni. Inoltre il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici sarebbe illegittimo in quanto dal verbale emerge evidente che i rappresentanti dei Comuni interessati non hanno ricevuto copia della documentazione integrativa di ANAS e, per tale ragione, si sono opposti, prima che al progetto, al voto, essendo mancata, nelle modalità di convocazione, l'adeguata informazione dei soggetti che hanno partecipato alla seduta, avvisati peraltro con preavviso minimo.

7. Violazione e falsa applicazione degli artt. 164 e ss. difetto di motivazione; carenza di attività istruttoria; eccesso di potere per sviamento e travisamento; illegittimità degli esiti della conferenza di servizi.

L'approvazione del progetto sarebbe illegittima in quanto il motivato dissenso di amministrazioni pubbliche quali, ad esempio, i Parchi, la Città metropolitana e i Comuni di Albairate e Cassinetta di Lugagnano, sarebbe stato superato senza specifica



motivazione.

8. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 165 comma 7 bis del d.lgs. 163/2006 – eccesso di potere per sviamento – difetto di istruttoria e difetto di motivazione – travisamento in fatto e diritto. illegittima reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio.

Secondo i ricorrenti, la reiterazione del vincolo espropriativo scaduto nell'ordinario termine quinquennale avrebbe dovuto seguire integralmente lo stesso iter previsto per l'approvazione del progetto preliminare.

9. Illegittimità derivata.

I provvedimenti impugnati sono inoltre affetti da illegittimità derivata per i motivi di cui ai connessi ricorsi rg. 939/2008 e 280/2007.

Omissis

La causa, articolata nei tre ricorsi, è stata quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

Omissis

D. Occorre ora passare all'esame dei ricorsi proposti contro la deliberazione del C.I.P.E. n. 7 del 28 febbraio 2018 di approvazione del progetto definitivo stralcio, e cioè il secondo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 5/11/18 dai cittadini intervenuti nel giudizio RG. 280/2007 ed il primo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 05/11/18 dai Comuni di Albairate e Cassinetta di Lugagnano nel giudizio RG. 2556/2008.

1. I ricorsi sono fondati con riferimento al mancato aggiornamento dei documenti ambientali (primo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 5/11/18 nel giudizio RG. 280/2007 e terzo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti del giudizio RG. 2556/2008).

L'art. 185, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce che “ Qualora il progetto definitivo sia diverso da quello preliminare, la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il quale, ove ritenga, previa valutazione della commissione stessa, che la differenza tra il progetto preliminare e quello definitivo comporti una significativa modificazione dell'impatto globale del progetto sull'ambiente, dispone, nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati. L'aggiornamento dello studio di impatto ambientale può riguardare la sola parte di progetto interessato alla variazione. In caso di mancato adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al provvedimento di compatibilità ambientale, il citato Ministro, previa diffida a regolarizzare, fa dare notizia dell'inottemperanza in sede di Conferenza di servizi, al fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria”.

La norma, come modificata dall'art. 2, comma 1, lettera aaa), d.lgs. n. 113 del 2007, pubblicato su G.U. n. 176 del 31 luglio 2007 ed in vigore dall'1 agosto 2007, che ha soppresso all'articolo 185, comma 5, primo periodo, la parola "sensibilmente" e la



parola "sensibile", dando rilievo quindi a qualsiasi differenza tra il progetto preliminare e quello definitivo, chiarisce che rientra nella competenza della Commissione VIA la valutazione in merito alla necessità di aggiornare i documenti ambientali, sul semplice presupposto che il progetto definitivo sia diverso da quello preliminare.

Dall'esame degli atti risulta che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si è espressa con Parere n. 3073 del 5 luglio 2019 sul Progetto definitivo oggetto del presente ricorso, su

richiesta della Commissione europea, in ordine a quanto lamentato nella petizione del Parlamento europeo n. 0090/2017 del 15 gennaio 2017.

La Commissione tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA/VAS ha rilevato che il progetto definitivo presenta modifiche rispetto al progetto preliminare espressamente indicate della delibera del CIPE n. 7/2018 ed ivi qualificate come tali. Si tratta in particolare delle seguenti opere: 1) inserimento della rotatoria di via di Pontevecchio per assicurare la fluidità del traffico nel tratto iniziale escluso dallo stralcio all'esame; 2) modifica della sezione stradale nella tratta A da quella di tipo B a quella di tipo C; 3) modifica dello svincolo n. 3 «Magenta sud», con spostamento delle rampe, modifica della geometria e dei raccordi con la viabilità locale; 4) modifica del tracciato dell'abitato di Albairate compresi gli svincoli n. 4 e n. 5; 5) modifica di parte del tracciato della tratta C, dall'innesto sulla tratta A allo svincolo n. 12 S.S. 526.

Modifiche ulteriori risultano dal documento allegato al 1° Stralcio Funzionale del 9.12.2008, aggiornamento del novembre 2014, "A-Parte generale, Relazione generale descrittiva": 6) sovrapposizione di Cavalcavia via Mendosio /svincolo n. 12 SS 526; 7) Svincolo n. 13 (Abbiategrosso Sud — SS n. 494); 8) Tratto finale Ozzero-Svincolo n. 15 SS n. 494 locali Vecchia; 9) Variante Pontenuovo di Magenta, riduzione dello sviluppo pari a 0,900 km invece di 2,600 km".

La presenza di modifiche, riconosciute dalla Commissione VIA/VAS e dallo stesso CIPE, comportava la necessità di assoggettare alla Verifica di ottemperanza anche il progetto stralcio.

Lo stesso Ministero dell'Ambiente aveva già rilevato la criticità in commento con la nota del 04.12.2017, preannunciando per tale ragione la propria assenza ed il conseguente parere sfavorevole per la conferenza dei servizi del 14.12.2017, senza che tale circostanza fosse tenuta in conto né dal proponente né dal CIPE ai fini dell'approvazione del progetto definitivo. Anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota del 06/12/2017, ha sollecitato ANAS ad inviare l'istanza inerente la verifica di ottemperanza richiesta dal Ministero dell'Ambiente.

Né tale valutazione può essere evitata mediante la valutazione effettuata da ANAS, con la nota del 07/12/2017, secondo la quale il progetto non ha subito modifiche dal 2009, per cui non sono necessari ulteriori contributi da parte del MATTM oltre il parere DSA-2009-23612 del 08/09/2009. Infatti la valutazione ambientale della rilevanza delle



modifiche introdotte al progetto non compete al proponente il progetto medesimo e comunque la sottoposizione all'esame del Ministero dell'Ambiente prescinde da una previa valutazione della rilevanza di tali modifiche.

Né tantomeno può valere, a sostituire la necessità che la valutazione in merito all'aggiornamento dei documenti ambientali fosse espressa dalla competente Commissione, quanto indicato nella deliberazione del C.I.P.E. n. 7 del 28 febbraio 2018, lettera r) delle premesse, di approvazione del progetto definitivo, che richiama la relazione del progettista

dell'opera. La relazione del progettista, attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera con il progetto definitivo, è chiaramente atto che non sostituisce la valutazione del Ministero competente, e costituisce atto avente solo funzione riepilogativa.

Né in senso opposto può valere quanto indicato alla lettera s) delle premesse alla deliberazione del CIPE n. 7 del 28 febbraio 2018, secondo la quale "s) lo stralcio funzionale in approvazione, ai sensi dell'art. 166 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, presenta delle modifiche rispetto al progetto preliminare approvato con la delibera n. 8 del 2008, meglio sintetizzate di seguito, ma risulta sostanzialmente in linea anche con il progetto definitivo elaborato successivamente alla citata delibera n. 8 del 2008 ed esaminato in conferenza di servizi, il quale ha recepito le modifiche richieste dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ed è stato anche sottoposto a verifica di ottemperanza ex art. 185, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 163 del 2006: 1) inserimento della rotatoria di via di Pontevecchio per assicurare la fluidità del traffico nel tratto iniziale escluso dallo stralcio all'esame; 2) modifica della sezione stradale nella tratta A da quella di tipo B a quella di tipo C1; 3) modifica dello svincolo n. 3 «Magenta sud», con spostamento delle rampe, modifica della geometria e dei raccordi con la viabilità locale; 4) modifica del tracciato dell'abitato di Albairate compresi gli svincoli n. 4 e n. 5; 5) modifica di parte del tracciato della tratta C, dall'innesto sulla tratta A allo svincolo n. 12 «S.S. 526»". Infatti l'art. 185, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 chiarisce che spetta alla Commissione tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA/VAS la competenza a proporre al Ministro dell'Ambiente le valutazioni in merito all'assoggettabilità alla VIA e spetta al Ministro dell'Ambiente la competenza esclusiva nell'adottare le decisioni in merito, che non può essere sostituita dalla valutazione del CIPE.

Per le stesse ragioni è irrilevante il fatto che fosse stata già espressa una verifica di ottemperanza con il parere n. 327 del 29/07/2009, in quanto quest'ultima aveva per oggetto un progetto definitivo diverso dal progetto stralcio, che è stato approvato con la deliberazione del CIPE 28 febbraio 2018 n. 7, impugnata in questa sede. Ciò risulta chiaro dal verbale della Conferenza dei Servizi del 14/12/2017 nel quale è indicato che, dopo i pareri del 2009, a seguito della riduzione dei finanziamenti, ANAS ha formulato un'ipotesi di realizzazione dell'infrastruttura per stralci funzionali. La differenza tra il



progetto definitivo integrale e quello stralcio risulta confermato dalla deliberazione del CIPE 8 febbraio 2018 n. 7 secondo la quale il progetto definitivo stralcio “risulta sostanzialmente in linea anche con il progetto definitivo elaborato successivamente alla citata delibera n. 8 del 2008”.

Poiché l’art. 185, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, nell’assoggettare il progetto definitivo alla verifica della Commissione VIA/VAS, fa riferimento a qualsiasi modifica, deve ritenersi che il fatto che il Ministero dell’Ambiente avesse espresso una verifica di ottemperanza positiva nel 2009 sul progetto definitivo integrale sia irrilevante di fronte all’approvazione di un nuovo

progetto definitivo stralcio, diverso dal progetto definitivo integrale sotto diversi aspetti, ed in particolare in quanto privato del collegamento diretto con la Tangenziale Ovest di Milano e modificato a seguito del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici reso in data 20.02.2017.

2. L’accoglimento del motivo di ricorso esaminato giustifica l’assorbimento degli altri, in quanto dal loro accoglimento i ricorrenti non potrebbero trarre alcuna utilità ulteriore.

3. La domanda risarcitoria proposta va respinta in quanto non sussiste alcuna prova che le opere siano state eseguite e quindi che sussista un danno alla vita di relazione dei cittadini o l’asserita lesione del territorio e degli interessi locali degli enti ricorrenti.

4. La reciproca soccombenza e la peculiarità delle questioni trattate inducono all’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:

- ne dispone la riunione ai sensi dell’art. 70 c.p.a.;
- rigetta l’istanza di rinvio proposta dall’Avvocatura dello Stato e dalla Regione Lombardia;
- prende atto della rinuncia di Zanin Elisa (ricorso RG. 280/2007);
- prende atto della rinuncia dei Comuni di Albairate e Cassinetta di Lugagnano al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19/09/19 nel giudizio RG. 2556/2008;
- dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il ricorso introduttivo e dichiara inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti nel giudizio RG. 280/2007;
- dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il ricorso RG 939/2008;
- respinge il ricorso introduttivo nel giudizio RG. 2556/2008;
- **accoglie il secondo ricorso per motivi aggiunti del giudizio RG. 280/2007 ed il primo ricorso per motivi aggiunti del giudizio RG. 2556/2008, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla la deliberazione del CIPE n. 7 del 28 febbraio 2018;**
- respinge le domande di risarcimento dei danni.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.



Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Silvana Bini, Consigliere

Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Alberto Di Mario

IL PRESIDENTE

Italo Caso